

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI PUBBLICATE AL 15.02.2021 SUDDIVISE PER REGIONE

Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ultime ordinanze rispetto alla nota precedente sono **evidenziate in celeste**; i temi di interesse per il settore in giallo.

ABRUZZO

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;
- questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;
- i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020:

- consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalidità degli specifici tetti di spesa;
- le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente; la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate; in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza; obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento.

Ordinanza n. 91 del 14 ottobre 2020 - fino a diverso provvedimento: disposto il divieto di accesso di familiari e conoscenti alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate operanti nella Regione Abruzzo; disposto che le visite di familiari e conoscenti possono essere autorizzate in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione del rapporto rischi/benefici; le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2; nel caso di accesso alla struttura, è comunque assolutamente necessario impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni; promozione da parte delle strutture di relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di video chiamata o di comunicazione a distanza con frequenza almeno bisettimanale.

Ordinanza n. 93 del 29 ottobre 2020:

- approvato il documento “Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario” (All.n.1);
- disposta una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no COVID;

- stabilito la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime: personale che opera in aree ad alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni; personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni; personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.

Ordinanza n. 95 del 30 ottobre 2020: prevede di

- fornire alle AA.SS.LL. uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzare le AA.SS.LL. a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;
- stabilire che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- precisare che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;
- demandare al RSR il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;
- stabilire che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

Ordinanza n. 100 del 9 novembre 2020:

- integrazioni all'ordinanza n.95 del 30.10.2020 per fornire alle AA.SS.LL. ulteriori strumenti per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzate le ASL a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza ai pazienti Covid -19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di terapia intensiva e subintensiva, utilizzando anche i posti autorizzati senza vincolo della relativa disciplina, purché vengano garantite le risorse organizzative e strumentali necessarie all'appropriata assistenza dei pazienti Covid;
- autorizzate, altresì, le ASL a rimodulare ed adeguare temporaneamente, per il periodo dell'emergenza gli assetti organizzativi delle strutture accreditate coinvolte;
- la remunerazione delle prestazioni rese ai pazienti covid dovrà essere assicurata, entro i limiti dei tetti di spesa per l'annualità 2020;
- conferma che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle ASL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- il Referente, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, deve coordinare e monitorare le attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento;
- i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

Ordinanza n. 104 del 25 novembre 2020 - dal 25 novembre sino a diverso provvedimento:

Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato.

- divieto di prelevare qualsiasi matrice biologica umana su cui testare con qualsiasi metodica diagnostica la presenza di SARS-CoV-2 eludendo l'utilizzo dell'applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA);
- tale divieto vale per qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata regolarmente autorizzata ed a qualunque titolo operante nella Regione Abruzzo, ed anche per le indagini sui gruppi di popolazione e/o aree più a rischio;

- approvate le indicazioni emanate dal Gruppo di lavoro sul testing emanate coordinate dal Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale, allegate al presente atto (sub. allegato 1);
- approvate, altresì, le indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test antigenici e sierologici (e i relativi allegati sub.2, 3, e 4);
- dato mandato al Dipartimento Sanità di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento.

Ordinanza n. 105 del 25 novembre 2020: disposizioni sulle prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati: riconoscimento alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato; il contributo deve coprire i soli costi fissi, comunque sostenuti dalle strutture private accreditate per la sospensione delle attività previste; con riferimento alle strutture riabilitative deve essere assicurato il più diffuso ricorso alla telemedicina; le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi provvedono a dare attuazione alle disposizioni in materia di telemedicina, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL..

Ordinanza n. 107 dell'11 dicembre 2020: modifica del Modello organizzativo percorso COVID nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Ordinanza n. 1 dell'8 gennaio 2021: Programma regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS COV-2/COVID-19 fase 1.

Ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2021: Attivazione screening di massa per la popolazione residente nel Comune di Pizzoferrato (CH).

Ordinanza n. 5 dell'8 febbraio 2021 - dal 15 febbraio 2021: approvate le nuove "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali".

Ordinanza n. 6 del 10 febbraio 2021: applicazione, **per 14 giorni decorrenti dalla data della presente Ordinanza**, delle seguenti misure restrittive per i Comuni di PESCARA, SPOLTORE, FRANCAVILLA AL MARE, MONTESILVANO: a) divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; b) divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; c) rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d'ingresso in tutte le attività commerciali; per i Comuni di GESSOPALENA, TORREVECCHIA TEATINA, CARSOLI, PIANELLA, BUCCHIANICO, GIULIANOVA, la sottoposizione a monitoraggio intensivo, dando mandato alle AASSLL territorialmente competenti di notificare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l'adozione di misure restrittive a livello comunale.

Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 - dal 14 febbraio per i successivi 14 giorni: applicazione delle misure di cui all'art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021, su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara; divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali su tutto il territorio regionale; incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale

BASILICATA

Ordinanza n.3 del 16 gennaio 2021:

- **dal 16 gennaio al 5 marzo 2021:** tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui agli allegati del DPCM 14 gennaio 2021;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del DCPCM 14 gennaio 2020.

Ordinanza n.4 del 29 gennaio 2021: nuove disposizioni in materia di trasporto pubblico locale dal 1° febbraio 2021 **al 5 marzo 2021**; per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del DCPCM 14 gennaio 2020.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID-19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020: individuati quali soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore: il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone.

Ordinanza n. 85 del 10 novembre 2020:

Disposizioni sull'attivazione di "Ospedali Covid-19" e la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19:

- nell'area Nord, per le Strutture di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro, realizzata una riconversione di 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva, COVID-19 dedicati; nell'area Sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto COVID-19 dedicati; nell'area Centro, per la Struttura di Soveria Mannelli sia realizzata una riconversione di posti letto, prevedendone n. 20 COVID-19 dedicati; disposta la riqualificazione ed adeguamento della struttura "Villa Bianca" - già sede del policlinico universitario, nel comune di Catanzaro per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati;
- le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere cui afferiscono tali Strutture, avviano entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, le procedure per l'adeguata sistemazione dei plessi ospedalieri da riconvertire in Ospedali COVID-19, ovvero le procedure per la rimodulazione dei posti letto secondo quanto indicato nelle disposizioni del presente atto.
- per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente.

Ordinanza n. 86 del 13 novembre 2020: Disposizioni inerenti reclutamento di personale sanitario: disposto, per tutte le aziende del Servizio sanitario regionale, il completamento delle assunzioni autorizzate; autorizzato l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 Infermieri professionali, da assegnare alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID.

Ordinanza n. 89 del 28 novembre 2020: Disposizioni inerenti il supporto all'Ospedale "Annunziata" di Cosenza, attraverso la collaborazione dell'ESERCITO e all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, attraverso la collaborazione dell'Associazione Medica Umanitaria EMERGENCY ONG Onlus.

Ordinanza n. 94 del 7 dicembre 2020: Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del DL n. 158/2020 e del DPCM 3 dicembre 2020, relativamente all'attività venatoria, pesca sportiva e dilettantistica.

Ordinanza n. 96 del 17 dicembre 2020 – Disposizioni inerenti alle Strutture residenziali socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali territoriali:

- piena applicazione delle misure fissate dal DPCM 3 dicembre 2020 circa il disposto inerente l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, Residenze Sanitarie Assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, che deve essere limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura;
- adozione delle "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali" - presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2, quale riferimento univoco da considerarsi nella gestione di dette Strutture, integrate dalle determinazioni regionali riportate negli allegati alla presente Ordinanza.

Ordinanza n. 97 del 19 dicembre 2020 – Disposizioni relative ai rientri delle persone fisiche nel territorio regionale in relazione ai Decreti-Legge n. 158/2020 e n. 172/2020

- confermato, da ultimo nell'Ordinanza n. 93/2020, che sussiste l'obbligo di registrazione-censimento al link regionale <https://home.rcovid19.it>, per tutte le persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, ad esclusione dei soggetti pendolari giornalieri e dei soggetti che facciano ingresso in Calabria in ragione di spostamenti funzionali ("comprovate esigenze lavorative") allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali;
- ribadito per tutte le persone fisiche in arrivo nel territorio regionale nel periodo di spostamenti consentiti, di mantenere un livello di precauzione e di attenzione elevato, rispettando pedissequamente le disposizioni e le limitazioni previste a livello nazionale e regionale, al fine di evitare una rapida inversione della tendenza attualmente registrata, con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata, che avrebbe conseguenze molto gravi per l'intera Regione.

Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021: Ferma restando l'applicazione delle misure generali previste dal DPCM 14 gennaio 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo DPCM;

- le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, limitano la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività;
- preso atto che il Decreto 20 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ha prorogato al 30 aprile 2021 le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale.

Ordinanza n. 6 del 12 febbraio 2021 - dal 15 febbraio: disposizioni relative alla riapertura e all'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici, da parte degli sciatori amatoriali.

CAMPANIA

Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020:

- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- restano sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle concernenti le lezioni e/o l'attività formativa agli associati o iscritti (ad es., corsi di lingua straniera, di recitazione, di canto, danza, musica);
- agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fatto obbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021: Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale: le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno 25 gennaio 2021; dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado; nuove misure correlate in materia di trasporto pubblico; fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi; raccomandato ai Rettori delle Università campane l'adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salve specifiche necessità di espletamento delle attività in presenza.

Ordinanza n. 4 dell'8 febbraio 2021: con riferimento all'evento franoso verificatosi nel territorio di Amalfi in data 2 febbraio 2021, è fatto obbligo alla ASL di Salerno, all'AOU Ruggi d'Aragona e alla ASL Napoli 3 Sud, anche di concerto tra loro, di adozione di ogni urgente atto e provvedimento finalizzato alla definizione di modalità organizzative e logistiche idonee ad assicurare le prestazioni ed i servizi sanitari, anche di soccorso urgente, nonché connesse all'emergenza sanitaria COVID19, alle popolazioni interessate, durante i tempi strettamente indispensabili degli interventi.

Ordinanza n. 5 del 13 febbraio 2021: dal 13 al 16 febbraio 2021: divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione - in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso - nonché di cortei ed altre manifestazioni, in qualsiasi forma, connesse al Carnevale;

fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile; obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine; ribadita la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.223 del 27 novembre 2020 – dal 28 novembre:

su tutto il territorio regionale sono prorogate talune disposizioni già contenute nelle precedenti ordinanze assunte dal Presidente d'intesa con il Ministro della Salute.

- sempre obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;
- consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
- consentito l'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, nonché di attività di vendita nei mercati contadini solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"; resta in ogni caso raccomandata l'adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;
- vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi;
- vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- in attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
- vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
- i corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza; fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS;
- chiusi al pubblico nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- chiuse al pubblico nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per

la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi e edicole;

- sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio.

Decreto n.2 dell'8 gennaio 2021: le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali trovano applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n.3 del 31 gennaio 2021 - dal 1° febbraio al 5 marzo 2021:

- obbligatorio al di fuori dell'abitazione l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi;
- consentita dalle ore 11.00 fino a chiusura l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro; vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti; sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio;
- fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi;
- fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Ordinanza n.4 del 14 febbraio 2021 - dal 19 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali. L'utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" della Conferenza delle Regioni dell'8 febbraio 2021; il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune.

LAZIO

Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti e delle disposizioni nazionali vigenti; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Per perseguire in modo efficace l'obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l'aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni, una quota di 100.000 **dosi vaccini**, o ulteriore, deve essere resa disponibile alle Farmacie.

Ordinanza Regione Lazio e Ministero Salute del 21 ottobre 2020:

- **dal 21 ottobre**, necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza (All.1); alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo

potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati; la Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19.

Ordinanza n. 65 del 5 novembre 2020 – dal 6 novembre:

- approvate le Linee di indirizzo regionali relative al “Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19” (All. 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;
- rete ospedaliera ridefinita secondo le Azioni di FASE VIII previste dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento;
- disposta la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19; le stesse avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate;
- disposta l'integrazione della distribuzione dei vaccini da parte delle Farmacie anche ai soggetti dai 6 ai 17 anni, senza condizioni di rischio per patologia;
- con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione;
- la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per il tramite della Cabina di Regia per il reclutamento straordinario del personale, in coordinamento con l'unità di crisi regionale, avvia le procedure per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi;
- in linea con quanto previsto dall'ACN per i rapporti con i MMG e i PLS l'accertamento per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena, nelle more della sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale, previsto che i MMG e i PLS procedono all'esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento e per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena;
- disposto lo sgravo delle attività dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani **sospendendo le attività ambulatoriali.**

Ordinanza n. 70 del 4 dicembre 2020: per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di commercio di cui all' articolo 1 “misure urgenti del contenimento di contagio sull'intero territorio nazionale” del DPCM 3 dicembre 2020.

Ordinanza n. 2 del 14 febbraio 2021- dal 15 febbraio 2021 per i 14 giorni successivi: è individuata quale zona rossa il Comune di Roccagorga e si applicano le misure più restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021.

LIGURIA

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

adozione delle “Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19” allegata e parte integrante del presente atto; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020: riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

Ordinanza n. 66 del 3 ottobre 2020: autorizzazione provvisoria a La Villa Spa della RP di Spotorno (SV).

Ordinanza n. 79 del 10 novembre 2020: Riconoscimento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto ai soggetti gestori strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

Ordinanza n. 81 del 25 novembre 2020: proroga fino al 30 giugno 2021 del periodo transitorio servizio gestione integrata rifiuti per aree omogenee.

Ordinanza n. 83 del 27 novembre 2020: disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

Ordinanza n. 85 del 23 dicembre 2020: Proroga autorizzazione provvisoria a La Villa S.p.A. della RP denominata "La quiete" nel comune di Spotorno.

Ordinanza n.3 del 15 gennaio 2021 - dal 16 gennaio al 5 marzo 2021: modalità di svolgimento attività venatoria e di controllo della fauna selvatica.

LOMBARDIA

Decreto n. 649 del 9 dicembre 2020 – dal 10 dicembre al 5 marzo 2021:

consentite: l'attività lavorativa su superfici agricole adibite alle produzioni per autoconsumo, l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, l'attività di pesca professionale, l'attività di pesca dilettantistico sportiva limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione; l'attività di controllo della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo determinate condizioni.

Ordinanza n.675 dell'8 gennaio 2021: la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dalla DGR n. 3606 del 28/09/2020, è applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri.

Ordinanza n.688 del 26 gennaio 2021 - dal 27 gennaio al 5 marzo 2021: limitatamente ai giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in c.d. zona arancione di cui all'articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020, sono confermate nella loro efficacia le disposizioni dell'Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020.

Ordinanza n.699 del 10 febbraio 2021 - dal 15 febbraio 2021 al 31 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali; l'utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" della Conferenza delle Regioni dell'8 febbraio 2021; il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune.

MARCHE

Ordinanza n.43 del 19 novembre 2020 – dal 21 novembre fino a ulteriori provvedimenti:

- divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico;
- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di utilizzare i dispositivi e i protocolli di sicurezza;
- raccomandato di evitare assembramento e feste nelle abitazioni private;
- sempre obbligatorio l'uso della mascherina fuori dell'abitazione;
- sospese nel primo ciclo scolastico: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e di strumenti a fiato;
- i clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario all'acquisto;
- vietata la consumazione di bevande all'aperto dopo le 16:00;
- sempre consentita la vendita con consegna a domicilio;
- mercato stabile e periodico vietato solo se il Comune non applica le disposizioni di sicurezza;
- i distributori automatici di alimenti confezionati e bevande aperti dalle 5 alle 22;
- consentita vendita da asporto anche senza prenotazione;
- sospesa attività di ispezione di impianti termici fino al 31 gennaio 2021.

Ordinanza n.2 del 20 gennaio 2021 – revocata l'ordinanza n.1; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che il 50% delle attività sia svolto tramite didattica digitale integrata; sempre garantita la possibilità di svolgere in presenza qualora necessario l'uso di laboratori o l'attività destinata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

MOLISE

Ordinanza n.50 del 2 dicembre 2020: obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere entro due giorni dalla notificazione del presente provvedimento ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per pazienti COVID e di garantirne l'operatività; obbligo al medesimo Commissario ad acta entro cinque giorni dalla notificazione del presente provvedimento di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti COVID.

Ordinanza n.51 del 7 dicembre 2020 – fino al 28 febbraio 2021:

- divieto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti all'interno del proprio comune di residenza, domicilio o dimora o per il raggiungimento di altri luoghi all'interno del territorio regionale; il divieto non opera per gli spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché qualora l'utilizzo del mezzo di trasporto costituisca la prima tratta per il raggiungimento di territori di altre regioni.
- tutti gli individui che, successivamente alla data di adozione della presente ordinanza abbiano soggiornato per più di 48 ore nel territorio di altre regioni, una volta giunti nel territorio della regione Molise hanno l'obbligo: di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all'indirizzo covid@asrem.org; di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione; tali disposizioni non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovate ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone, anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l'ingresso nel territorio molisano;
- i soggetti sottoposti a quarantena sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, dandone preventiva comunicazione scritta all'indirizzo covid@asrem.org ed indicando nella medesima comunicazione la modalità di spostamento e luogo di destinazione;
- obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l'indirizzo mail covid@asrem.org entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti;
- mandato ai Sindaci dei comuni molisani il compito di individuare strade o piazze nei centri urbani dei rispettivi territori potenzialmente suscettibili di situazioni di assembramento e, ove esistenti, di disporre con propria ordinanza la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Ordinanza n.7 del 31 gennaio 2021- fino al 21 febbraio 2021: misure di contenimento nel territorio comunale di Campomarino.

Ordinanza n.8 del 31 gennaio 2021: fino al 28 febbraio 2021: è facoltà dei Sindaci autorizzare la macellazione domiciliare di animali suini, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento della suddetta attività con l'andamento della situazione epidemiologica.

Ordinanza n.9 del 7 febbraio 2021 - dall'8 febbraio al 21 febbraio 2021: le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 31 gennaio 2021 si estendono ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomariano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi; proroga dell'ordinanza n. 7 al 21 febbraio 2021.

Ordinanza n.10 del 14 febbraio 2021: prorogata fino al 28 febbraio l'efficacia delle ordinanze n. 51/2020 e n.8 del 31 gennaio 2021.

PIEMONTE

Decreto n.17 del 9 febbraio 2021: la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel è applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Decreto n.18 del 12 febbraio 2021 - dal 15 febbraio 2021 al 5 marzo 2021: con esclusione dei giorni in cui alla Regione Piemonte si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali; l'utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" in allegato.

Decreto n.19 del 12 febbraio 2021 - dal 15 febbraio al 5 marzo 2021:

- le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, delle schede tecniche e delle linee guida allegate al presente provvedimento;
- resta ferma – con l'eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio; le attività dei servizi di ristorazione consentite nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- le attività inerenti ai servizi alla persona consentite;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
- l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico";

- le strutture residenziali socioassistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- l’attività della Unità di crisi confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
- ai fini dell’applicazione del lavoro agile, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale è elevata al 75%.

Decreto n.20 del 12 febbraio 2021 - dal 16 febbraio al 5 marzo 2021: Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte: nel territorio regionale si adottano misure di monitoraggio quotidiano della ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n. 57 del 24 novembre 2020: adozione del documento “Indirizzi operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro”, allegato parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Ordinanza n. 58 del 2 dicembre 2020:

- tutti i professionisti operanti in ambito sanitario, attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private, che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, sono obbligati a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sia le positività che le negatività riscontrate;
- la gestione dei contatti stretti con altri soggetti Covid-19 positivi da parte del personale che opera nei servizi scolastici, nelle scuole dell’infanzia e nei servizi socio educativi per la prima infanzia, è regolata anche tenendo conto di quanto previsto dai protocolli e dalle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza in vigore per gli specifici servizi scolastici/socioeducativi.

Ordinanza n. 63 del 15 gennaio 2021 – dal 16 gennaio al 5 marzo si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; esclusione dei predetti obblighi per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
- in merito al divieto di spostamenti tra Regioni/Province autonome, si specifica che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
- nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente, così come attestato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, si applicano le misure di cui all’art. 3 del Dpcm 14 gennaio 2021;
- nelle aree caratterizzate da scenario di massima gravità e da livello di rischio molto alto (cosiddette “zone rosse”), le attività di caccia e pesca sono consentite ai soli soggetti residenti

e domiciliati nell'ambito del territorio comunale interessato, ancorché esclusivamente in forma individuale; vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni;

- consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore;
- consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso tali attività devono essere svolte al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città;
- divieto di incontro oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici; si precisa che le aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici; consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica;
- sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all'aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l'altro;
- divieto di accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;
- possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all'esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
- sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l'Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
- in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
- alle attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione erogate sull'intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da enti pubblici, privati, organizzazioni del terzo settore e volontariato si applicano le disposizioni di cui alla DGR n 1260 del 21 agosto 2020 ed eventuali successive modifiche;
- nell'ambito dei servizi socioeducativi della prima infanzia, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora vengano riscontrate due positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
- nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe; 2
- in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta; il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti;
- raccomandato ai soggetti sopra i 70 anni, di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da "restaacasapassoio", se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali presso grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell'esercizio dopo le prime 2 ore di apertura; di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti

che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio.

Ordinanza n. 64 del 10 febbraio 2021 – dal 17 febbraio fino alla fine dell'emergenza:

a condizione che non si applichino le misure di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali; l'utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" in allegato.

Gli organi sanitari competenti sono autorizzati a svolgere le attività vaccinali presso strutture anche non originariamente destinate all'attività sanitaria.

Ordinanza n. 65 del 12 febbraio 2021 – dal 15 febbraio si applicano le misure di cui all'art 2 del DPCM 14 gennaio 2021 anche qualora l'ordinanza del ministero della salute venga pubblicata il 13 febbraio 2021.

PROV.BOLZANO

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021 - dal 7 gennaio:

- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità; in ogni

- caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione;
 - consentito svolgere individualmente attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
 - consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto delle misure di sicurezza;
 - consentite le attività commerciali al dettaglio; fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica; di sabato, nei centri commerciali possono rimanere aperti solo farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari; di domenica le attività commerciali al dettaglio situate nei centri commerciali restano chiuse; nei centri commerciali con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
 - nei locali delle attività consentite ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;
 - obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
 - fermo restando il divieto di sagre e fiere e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all'allegato 1 della presente ordinanza;
 - vietata la consumazione di pasti e bevande su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, con l'eccezione della somministrazione di pasti e bevande direttamente al chiosco fino alle 18.00;
 - possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere;
 - le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti;
 - fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e delle scuole di musica, nelle scuole superiori di secondo grado e nelle scuole professionali le attività scolastiche e didattiche si svolgono fino a un massimo del 75% degli studenti in presenza; nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dalla distanza interpersonale;
 - sospende la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università, degli istituti di formazione professionale, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. le attività didattiche o curricolari si svolgono, ove possibile, a distanza e, qualora siano previsti obblighi di frequenza, gli studenti sono tenuti a partecipare a queste attività didattiche o curricolari con modalità a distanza, fatte salve assenze giustificate previste;
 - sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
 - le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile; nell'ambito delle

Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;

- riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; esclusione dei predetti obblighi per i bambini di età inferiore a sei anni, per coloro che stanno svolgendo attività sportiva e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
- nell'ambito del trasporto pubblico, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni, e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore;
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche consentito soltanto in forma statica;
- salva la possibilità dei sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie; è consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa;
- sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico;
- sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
- chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente; le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito;
- sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
- si raccomanda che le attività professionali nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche; vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò e le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- concorsi ed esami si tengono ove possibile in modalità a distanza;
- sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati; ammesso lo svolgimento dell'attività da parte di una sola persona o di persone tra di loro tutte conviventi, sotto la guida di un personal trainer, purché non siano presenti altre persone nel locale e purché l'ambiente sia arieggiato e pulito;
- consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale; le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che partecipano agli eventi e alle competizioni sportive consentiti;
- sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali attività;
- dal 18 gennaio 2021 possono riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto dei protocolli di sicurezza che verranno emanati con atto separato;

- restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio, per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro; le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora.

Ordinanza n.2 del 15 gennaio 2021 – dal 15 gennaio: conferma di tutte le misure contenute nell'ordinanza n. 1/2021 del 5 gennaio e negli altri provvedimenti vigenti, in aggiunta:

- per i soggetti che svolgono come attività di bar e altri servizi simili e commercio al dettaglio di bevande, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00;
- rimane sospesa l'attività degli impianti nei comprensori sciistici;
- le attività dei rifugi alpini e quelle della ristorazione che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 16.00; la consumazione di pasti e/o bevande consentita, sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, solo dietro prenotazione e solo al tavolo per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di tutte persone conviventi; al banco proibita la sosta, nonché la somministrazione e la consumazione di pasti e bevande; vietata la vendita d'asporto di pasti e bevande; vietate la somministrazione e consumazione di bevande superalcoliche anche in aggiunta ad altre bevande; vietata inoltre ogni forma di intrattenimento musicale e multimediale, sia all'interno che all'esterno.

Ordinanza n.4 del 29 gennaio 2021: fino alla riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici, gli autoveicoli sprovvisti di una delle autorizzazioni, possono accedere giornalmente alla zona di tutela paesaggistica transitando esclusivamente sul tratto S. Valentino (punto di chiusura) - Compaccio, sino al completo riempimento dei posti disponibili nei parcheggi ufficiali tra 'Spitzbühl' e 'Compaccio'. Dev'essere garantito che, in caso di occupazione e quindi di indisponibilità di dette aree, gli utenti vengano tempestivamente informati già a partire dalla località di S. Valentino, prima cioè di entrare nella Zona di Tutela paesaggistica.

Ordinanza n.5 del 29 gennaio 2021: revocato l'obbligo per gli insegnanti di portare le mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.

Ordinanza n.6 del 6 febbraio 2021 - dall'8 al 28 febbraio 2021 - ulteriori disposizioni, in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili:

- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
- all'interno del territorio comunale è consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o d'urgenza, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere l'attività sportiva o motoria;
- per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione;
- consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; salve eventuali disposizioni più restrittive introdotte con provvedimento del Sindaco, l'attività sportiva individuale può essere svolta a piedi o in bici, anche oltrepassando

- i confini del Comune in cui si trova il proprio domicilio, abitazione o residenza; l'attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00 del giorno successivo;
- sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri;
 - sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità, che rimangono chiuse la domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati da tale restrizione; ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
 - chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
 - rimangono sospese le attività della ristorazione; la vendita da asporto è consentita dalle ore 5.00 alle ore 20.00 e quella con consegna a domicilio dalle ore 5.00 alle ore 22.00, a condizione che siano rispettate le norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;
 - le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo le persone presenti in Alto Adige per ragioni di lavoro o altre necessità ammesse dalle ordinanze presidenziali e diverse dal turismo;
 - fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, a partire da giovedì 11 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria si svolgono in modalità a distanza; le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a partire da lunedì 8 febbraio 2021 si svolgono con modalità a distanza; le attività scolastiche e didattiche in presenza riprendono lunedì 22 febbraio nelle scuole elementari e medie e lunedì 1° marzo nelle scuole superiori. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale;
 - sospesi i concorsi ed esami che non possano tenersi in modalità a distanza;
 - sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi anche svolte nei centri sportivi all'aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
 - ad eccezione delle attività per le quali la presenza del personale nei luoghi di lavoro è assolutamente indifferibile, il personale delle Pubbliche Amministrazioni presta la propria attività lavorativa esclusivamente in modalità agile; le riunioni si svolgono in modalità a distanza;
 - i servizi delle biblioteche e degli archivi sono offerti su prenotazione;
 - in tutte le attività produttive vengano adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela; raccomandato che, previa consultazione sindacale, siano ulteriormente promosse, se possibile, forme di lavoro a distanza, che sia incentivato l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2, e che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari.

Ordinanza n.7 del 12 febbraio 2021 – dal 14 al 28 febbraio 2021:

- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali delle attività di commercio al dettaglio consentite vige l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti;
- i test antigenici rapidi o molecolari che si svolgono nell'ambito delle attività produttive vengono effettuati secondo le modalità stabilite dai protocolli di sicurezza e negli accordi con l'Azienda Sanitaria;
- l'elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite di cui all'ordinanza n. 6/2021 è sostituito dall'elenco allegato alla presente ordinanza;
- sospese le attività di ristorazione dei rifugi alpini e quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici;

- sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, salvo quelle ad uso degli operatori della sanità, delle forze dell'ordine, dell'esercito, della Protezione civile e quelle aziendali interne;
- sospeso anche l'asporto presso i soggetti che esercitano come attività prevalente bar e altri servizi simili e commercio al dettaglio di bevande; altresì sospesa la vendita da asporto di bevande da parte di ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell'ambito dell'attività alberghiera; sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio situate sulle superstrade;
- sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, nonché - previa prenotazione - barbieri, parrucchieri ed estetisti; nei servizi di cura alla persona consentiti il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e tirocini formativi all'interno delle imprese.

PUGLIA

Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020: Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Ordinanza n.5 del 9 gennaio 2021: disposizioni sullo svolgimento dell'attività venatoria, limitata ai soli residenti in Puglia e in forma individuale.

Ordinanza n.41 del 4 febbraio 2021 - dall'8 febbraio al 20 febbraio 2021: l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021; le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che l'attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica; sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2020: fino al 30 aprile 2021 – disposizioni sui rifiuti urbani.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse

adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Usct, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ove vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 13 del 12 febbraio 2021 – dal 15 febbraio al 28 febbraio 2021: cessazione misure art.2 DPCM 14 gennaio 2021;

- i soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata. Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro. Sono equiparati allo status di pendolari: - gli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo; - gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; - gli equipaggi dei mezzi di trasporto; - in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni;
- la citata piattaforma consente di dare atto, nel form di registrazione, dell'avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all'esame diagnostico molecolare del tampone rinfaringeo nelle 48 ore antecedenti l'arrivo in Sicilia;
- i titolari degli esercizi pubblici sono altresì tenuti: 1) a comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti "contapersone" agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti.

TOSCANA

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l'UNITA' DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell' ANCI. L'Unità di Crisi Regionale si

avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Ordinanza n. 101 del 3 novembre 2020 – dal 3 novembre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: disposta l'assunzione da parte delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, mediante contratto di lavoro autonomo di 593 unità operatori sanitari per l'attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di *contact tracing* e *data entry* e per ogni attività correlata all'esecuzione dei tamponi; autorizzate le ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST a sottoscrivere i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere per il reperimento degli spazi necessari; preso atto che ESTAR, avvalendosi delle deroghe normative ha provveduto al noleggio delle dotazioni telefoniche e informatiche necessarie mediante affidamento diretto a TIM; disposto che ESTAR assicura la copertura degli acquisti con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento; preso atto che sono stati assegnate alle ASL, tra le altre, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria dei contratti di lavoro autonomo, delle spese sostenute per le dotazioni telefoniche e informatiche e i servizi connessi all'uso degli spazi, qualora il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non provvedesse al rimborso; disposto che le Centrali di Area Vasta per il tracciamento operino come articolazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi Dipartimenti della Prevenzione secondo un modello organizzativo definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Ordinanza n. 105 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione; istituito, a tal fine, un Tavolo Tecnico di Coordinamento;
- individuati le Direzione Diritti Cittadinanza e Coesione Sociale e la Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, le ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi di cui sopra;
- disposto che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAM in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato e che gli ulteriori immobili saranno eventualmente individuati, laddove necessario, con successivi atti;
- concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del contratto, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori;
- dato mandato alle aziende sanitarie, sotto il coordinamento della centrale CROSS e di ESTAR, di effettuare la ricognizione delle risorse ospedaliere inventariali per la gestione di pazienti covid19, da concludersi entro 5 giorni dall'adozione del presente atto.

Ordinanza n. 106 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi nell'ex ospedale di Lucca "Campo di Marte"; disposto che, per la realizzazione del suddetto intervento, l'AUSL Toscana Nord Ovest ed ESTAR si attengono a quanto disposto nell'ordinanza n. 105.

Ordinanza n. 107 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: disposto che i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale contribuiscono ad eseguire i test antigenici rapidi, come previsto dallo stralcio ACN, approvato in Conferenza Stato-Regioni, sia somministrando i test nel proprio studio che in locali e strutture messi a disposizione dall'Azienda USL, con riguardo ai contatti al termine della quarantena ed ai casi sospetti di avere avuto un contatto stretto, prescrivendo contestualmente il test molecolare di conferma, qualora necessario; ai MMG saranno forniti i necessari DPI e l'attività dovrà essere svolta, senza pregiudicare l'assistenza ai propri pazienti, assistiti per tutte le altre patologie, compatibilmente alla propria attività, anche in relazione al numero dei pazienti e alle condizioni di rischio legate all'età e alle patologie, nel rispetto delle norme di sicurezza del personale e dei pazienti; previsto che, anche in considerazione dell'esigenza di tutelare i medici di Continuità Assistenziale in

corso di pandemia, gli stessi continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale, per il periodo dell'emergenza, fino alle ore 24; la continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche, programmate sul modello Hub-Spoke, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino.; i medici di Continuità Assistenziale in servizio presso le centrali rispondono alle richieste di consulto telefonico dei cittadini sul territorio aziendale; le ore di servizio che si renderanno così disponibili saranno utilizzate in orario diurno per contribuire alla sorveglianza sanitaria, nonché alla attività ambulatoriale sui pazienti con sintomi simil-influenzali o ospitati in albergo sanitario; previsto che l'attività di sorveglianza sanitaria prestata dai medici di Continuità Assistenziale dovrà essere svolta secondo le modalità previste dalle vigenti normative, utilizzando per il tracciamento i sistemi informativi messi a disposizione dal SSR; per gli aspetti applicativi delle attività di cui alla presente Ordinanza, le Aziende sanitarie facciano riferimento al preaccordo regionale siglato con le OO.SS della Medicina Generale, allegato al presente provvedimento.

Ordinanza n. 108 del 13 novembre 2020 – dal 13 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: misure relative alle diverse tipologie di reclutamento di personale messe in atto per il contenimento dell'emergenza sanitaria, da applicare da parte delle Aziende e degli Enti del SSR della Toscana nel reperimento del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché eventualmente con altre forme contrattuali, anche in deroga alle previsioni di cui al regolamento ESTAR in materia di procedure concorsuali e selettive.

Ordinanza n. 112 del 18 novembre 2020 – dal 18 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- riconversione di alcune RSA in RSA Total Covid secondo determinate indicazioni;
- individuate USCA dedicate ai pazienti COVID in Rsa. Gli specialisti dei gruppi territoriali e le Usca definiscono insieme ai MMG e ai referenti delle Unità di crisi aziendali per le Rsa gli spostamenti degli ospiti (positivi e negativi); le USCA vengono abilitate all'utilizzo del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva;
- garantita la massima priorità nella effettuazione e successiva refertazione di test antigenici rapidi di laboratorio o tamponi molecolari di casi sintomatici o dubbi;
- verranno forniti DPI alle Rsa, alle Rsd e alle altre strutture sociosanitarie secondo determinate modalità;
- istituito presso la Direzione del competente Assessorato un sistema di tracciamento integrato sociosanitario a cui aderiscono tutte le RSA (pubbliche e private) e per il quale viene garantito l'adeguato supporto e la necessaria formazione agli operatori pubblici e privati coinvolti. Il monitoraggio dei dati che scaturiranno dalle rilevazioni del suddetto tracciamento sarà condiviso con le ASL. Tale sistema è considerato essenziale per la garanzia della individuazione precoce dei casi sospetti di infezione da COVID e quindi per la minore diffusione del virus e la tenuta dell'intero sistema assistenziale fondato sulle Rsa, e sfrutta la soluzione della App clinica fornita da Regione Toscana (#InRSAsicura), di cui alla ordinanza nr. 93 del 15 ottobre 2020.

Ordinanza n. 116 del 28 novembre 2020 – dal 28 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- consentito lo svolgimento dell'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia;
- consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;
- consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;

- con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative; pertanto sono consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado; consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei funghi e/o tartufi svolta a titolo professionale e nel caso di pesca professionale;
- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
- i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza;
- i tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l'attività e con i relativi obiettivi formativi;
- consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa;
- gli esami finali dei percorsi formativi devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza; le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza;
- l'attività corsistica svolta con le seguenti modalità per tutte le fasce d'età: - a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; - in presenza, se l'attività corsistica è individuale;
- gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020 – dal 6 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- revocate le ordinanze n. 109 e 102;
- il rientro presso il proprio residenza, domicilio, abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio; consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti; lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona;
- consentito alle guide ambientali/escursionistiche e alle guide alpine, nell'esercizio della propria professione, di effettuare l'attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori del territorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;

- consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;
- consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità;
- consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi o funghi svolta a titolo professionale; la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione; consentito lo spostamento per accudire gli animali allevati; consentito svolgere le attività di controllo faunistico; consentito lo svolgimento dell'attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità; l'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali; non consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana; l'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale;
- i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
- gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di IeFP adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli iscritti a tali percorsi sia garantita l'attività formativa in presenza;
- i tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese;
- consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa;
- l'attività corsistica destinata ai maggiorenni è svolta con le seguenti modalità: a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; in presenza se l'attività corsistica è individuale;
- i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- per l'accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio;
- l'attività di estetista è consentita in zona arancione;
- le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi; gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento; restano sospese le attività di piscine, palestre e centri natatori;
- gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Ordinanza n. 118 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- individuata l'Azienda USL Toscana Centro come soggetto giuridico responsabile, a tutti gli effetti di legge, della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso;
- demandato all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie che, a vario titolo, potranno contribuire alla gestione del Centro predetto;

- la Regione Toscana procederà a regolare i rapporti economici con le Aziende ed Enti del SSR per la copertura dei costi di funzionamento relativi ai servizi e alle risorse messe a disposizione del Centro COVID Pegaso;
- venute meno le esigenze straordinarie di utilizzo temporaneo del Centro COVID Pegaso, e tenuto conto delle risultanze inerenti il suddetto utilizzo, la Regione Toscana valuterà l'impiego più idoneo della struttura, ponendo in essere, eventualmente, ogni necessario adempimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Ordinanza n. 121 del 24 dicembre 2020 – dal 24 dicembre ed è valida per lo scenario di cui all'articolo 1 del DPCM 3 dicembre 2020 (zona gialla):

- il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio;
- ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare solo l'attività con consegna a domicilio.

Ordinanza n. 1 del 15 gennaio 2021 - dal 15 gennaio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 co. 2 del DL 19/2020 salvo diverso provvedimento regionale o nazionale:

- confermato il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale non superiore al 50 per cento, con esclusione del trasporto scolastico dedicato;
- confermata l'attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al 50 per cento a far data dal 16 gennaio 2021.

Ordinanza n. 2 del 22 gennaio 2021: Disposizioni per gli interventi di controllo e contenimento faunistico.

Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021 - dal 22 gennaio valida per lo scenario di cui all'articolo 1 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona gialla) fino al termine dell'emergenza epidemiologica per lo stesso scenario in base alla normativa statale:

- il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione in Toscana dalle zone classificate gialle, arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio;
- in relazione alla classificazione del territorio della Regione Toscana: - nello scenario di tipo 2 (zona arancione) e tipo 1 con rischio elevato di cui all'articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021, si applicano le disposizioni dell'ordinanza n.117/2020 e le disposizioni per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione di cui al punto 1 precedente; - nello scenario di tipo 3 (zona rossa) si applicano le disposizioni dell'ordinanza n.116/2020 e le disposizioni per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione di cui al punto precedente; - nello scenario di tipo 1 (zona gialla), oltre alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n.121/2020.

Ordinanza n. 4 del 5 febbraio 2021 - dalla data di pubblicazione e per la durata di sette giorni, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 vengono applicate al Comune di Chiusi (SI).

UMBRIA

Ordinanza n.66 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 30 aprile 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19.

Ordinanza n.67 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 30 aprile 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2021 – dal 24 gennaio al 21 febbraio 2021:

- sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della

terza età; vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati; consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi;

- consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
- consentita la realizzazione di attività corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo agli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti lingue straniere;
- gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita hanno l'obbligo di rispettare determinate disposizioni; ai centri commerciali o attività comunque denominate, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 e le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021;
- le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021;
- le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione consentite in presenza per numero massimo del 50% dei partecipanti ad ogni singolo corso e nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l'altro, al DPCM 14 gennaio 2021.

Ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2021 – dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021: il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità, al medico di medicina generale, al Sindaco del comune di residenza; compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale; obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale.

Ordinanza n. 11 del 28 gennaio 2021: prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'Ordinanza n. 66 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata.

Ordinanza n. 12 del 28 gennaio 2021: prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'Ordinanza n. 67 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n. 14 del 6 febbraio 2021 - dall' 8 febbraio al 21 febbraio 2021:

- nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si applicano le disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021– cd. zona rossa; le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; sospesi tutti i servizi

socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati - e i servizi educativi della scuole dell'infanzia, statali e paritarie;

- sospese in tutto il territorio regionale tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto; sospeso in tutto il territorio regionale lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti.

Ordinanza n. 16 del 6 febbraio 2021 – dal 6 febbraio al 21 febbraio 2021:

- le disposizioni dell'ordinanza n. 7 sono prorogate fino al 21 febbraio 2021;
- sostituito l'allegato dell'ordinanza n.14;
- precisazioni sulle attività venatorie e complementari alla caccia ed al controllo della fauna selvatica.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 321 del 3 agosto 2020 – dal 3 agosto fino a nuovo provvedimento: sospesi gli accessi dei familiari alle strutture RSA; vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 327 dell'8 agosto 2020 – dal 10 agosto fino a nuovo provvedimento: riavvio dell'attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 369 dell'11 settembre 2020 – dal 14 settembre fino a nuovo provvedimento: le attività di trasporto pubblico locale sono espletate sulla base del DPCM 7 settembre 2020; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 – dal 12 ottobre: divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche, private e convenzionate.

Ordinanza n. 467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n. 67 del 15 febbraio 2021 – dal 16 febbraio al 5 marzo 2021:

- ferme restando le misure del DPCM 14 gennaio 2021, consentite le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per le prestazioni rientranti nei LEA, anche per attività motoria dei disabili, nonché per le attività di personal training;
- gli esami per operatore sanitario si svolgono in presenza;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione didattica, in modo che almeno al 50% fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca venga garantita l'attività in presenza; sempre garantita l'attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità;
- precisate le misure per le attività commerciali al dettaglio;
- aperti musei e altri istituti della cultura;
- vietato l'assembramento di persone.

VENETO

Ordinanza n.11 del 9 febbraio 2021 – dal 10 febbraio al 5 marzo 2021: consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande; i servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale; vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione; sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio; i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani,

allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie.

Ordinanza n.15 del 13 febbraio 2021 – dal 17 febbraio fino alla scadenza dell'emergenza da covid-19: gli impianti di risalita di stazioni e comprensori sono aperti all'uso da parte degli sciatori amatoriali, a decorrere dal 17 febbraio e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissata al 30 aprile 2021, a condizione che sul territorio regionale non si applichino le misure previste dagli articoli 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 relativi alle aree c.d. arancioni o rosse. 1. L'utilizzo degli impianti di risalita da parte degli sciatori amatoriali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.